

**XVII LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI**

***I COMMISSIONE PERMANENTE***  
***(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)***

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi**

**testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059  
Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C.  
2339 Dadone**

**EMENDAMENTI**

275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART.1**

*Op*  
Sostituire il ~~comma 1~~ con il seguente:

1 "Coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, operando nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitto di interessi."

*Conseguentemente, dopo il comma 1  
aggiungere i seguenti:* QUARANTA, SCOTTO, COSTANTINO, CIVATI  
*(Sottoscritti)*

*(Sottoscritti)*

*(Sottoscritti)*

*1.1*

*-1-*

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART.1**

~~Dopo il comma 1, inserire i seguenti:~~

~~2~~ 2 "A tale fine, i soggetti indicati all'articolo 2 sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, tese a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

~~3~~ 3 ~~1 bis~~ Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia anche la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

~~4~~ 4 ~~1 ter~~ Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

~~5~~ 5 ~~1 quater~~ Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

~~6~~ 6 ~~1 quinquies~~ Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il

1. 2 /

5  
terzo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 1 ~~quater~~ di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta."

3 2 1 4  
COSTANTINO, SCOTTO, QUARANTA, CIVATI  
Costantino Scotto Quaranta Civati

1.21/

AC 275 e abb.

Emendamento

ART. 1

~~Articolo 1~~ comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

"e ad evitare che sulla raffigurazione e sulla cura degli interessi pubblici incidano i propri interessi privati, anche non patrimoniali"

On. Gitti

Gitti

1.2

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 1<sup>1,</sup> aggiungere il seguente ~~comma~~: "2. Il principio di cui al comma 1 si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati".

Centemero



1.3

Emendamento

Articolo 2

*Conseguentemente,  
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4. Bis. Oltre a quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), i membri del Parlamento italiano non possono:

a) ricoprire l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;

b) ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore;

c) ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

~~Conseguentemente~~ sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Articolo 2. (Ambito soggettivo di applicazione.)

1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.

2. Per titolari di cariche politiche si intendono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti."

Francesco Sanna, Lattuca

Lattuca

2.10

Emendamento  
Articolo 2

~~Sostituire l'articolo 2 con il seguente:~~

Sostituire con il seguente

"Articolo 2. (Ambito soggettivo di applicazione.)

1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
  - a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti."

Francesco Sanna, Lattuca

*Francesco Sanna*

2.8

-7-

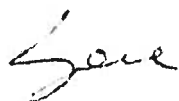
AC 275 e abb.

## Emendamento

### Articolo 2

*Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche di Governo."*

Francesco Sanna, Lattuca



2.7

-8-

~~EMENDAMENTO 01.~~

~~G. CIVATI, L. PASTORINO~~

ART. 2

*le seguenti*

Al comma 1, dopo le parole "si applicano" inserire *le seguenti* "al Presidente della Repubblica e"

Conseguentemente :

*premettere*

All'articolo 5, prima del comma 1, ~~inserire~~ il seguente:

01. L'ufficio di Presidente della Repubblica è esercitato in condizioni di assoluta esclusività ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, della Costituzione. Con l'assunzione della carica si produce l'immediata ed automatica cessazione di qualunque altro ufficio nonché di qualunque carica, funzione o attività, pubblici o privati, comunque siano denominati e in qualunque modo siano svolti.

~~Conseguentemente:~~

all'art. 6, comma 3, alle parole "ai titolari di cariche di Governo" premettere "al Presidente della Repubblica o";

all'art. 6, comma 4, alle parole "dai titolari di cariche di Governo" premettere "dal Presidente della Repubblica o";

all'art. 12, comma 1, alle parole "del titolare delle cariche di Governo" premettere "del Presidente della Repubblica o";

all'art. 13, comma 1, alle parole "dai titolari di cariche di Governo" premettere "dal Presidente della Repubblica o";

all'art. 14, comma 3, alle parole "ai titolari di cariche di Governo" premettere "al Presidente della Repubblica o";

Civati *Civati*

Pastorino *Pastorino*

*Quaranta*

*Scotto*

*COXANTINO*

~~Ratio: estendere la normativa al Presidente della Repubblica. Pur non avendo funzioni esecutive, naturalmente, ha una forte capacità di incidere.~~

*2.3*

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art.2**

Al comma 1, sostituire le parole "ai titolari di cariche del Governo", con le seguenti:

" ai membri del Parlamento, ai titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali, nonché ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione."

**Conseguentemente**, sostituire il comma 3 dello stesso articolo con i seguenti:

"3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale."

**Conseguentemente**, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

**"Art. 4**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge,

2.1 /..

— 10 —

esercitati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dei componenti delle altre Autorità e ne sono indicate le modalità, ivi compresa la disciplina relativa al conflitto di interessi che coinvolga componenti dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in particolare, la devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

3. Gli schemi del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."

**Conseguentemente**, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

*"Art.5 (Incompatibilità).*

1. Il mandato parlamentare e la titolarità delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sono incompatibili con:

- a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta;
- b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;

2.1 /..

-11-

c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

2. I dipendenti pubblici o privati, all'atto dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica, sono collocati in aspettativa o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.

3. La titolarità di cariche di Governo statali, regionali e locali è altresì incompatibile con:

a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;

b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, soltanto i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un *trust* o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del medesimo codice civile.

6. I titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;

2.1 /.

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della presente legge, secondo le norme del suo Regolamento.

8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dall'Autorità, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui l'Autorità rilevi l'esistenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. L'Autorità dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti."

**Conseguentemente**, sostituire gli articoli 9 e 10 con il seguente:

*"Art. 9 (Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).*

1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.

2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.

3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.

21/.

-13-

4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4."

**Conseguentemente**, sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola "Commissione", con la seguente:

"Autorità".

SCOTTO, COSTANTINO, QUARANTA, CIVATI

2.1 /.

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 2**

Al comma 1, dopo le parole "cariche di Governo", inserire le seguenti:

"e ai membri del Parlamento".

***Conseguentemente, all'articolo 5:***

**a) al comma 1:**

1) dopo le parole "cariche di Governo", inserire le seguenti: " e con il mandato parlamentare";

2) sopprimere le seguenti parole: "diversi dal mandato parlamentare e.;

**b) al comma 2, sostituire le parole "che assumono " con le seguenti:**

"all'atto di assunzione del mandato parlamentare o di ";

**c) al comma 3:**

1) prima delle parole "I titolari di cariche di Governo", inserire le seguenti:

"I membri del Parlamento e";

2) al secondo periodo, dopo le parole "dal momento del giuramento, inserire le seguenti: "e all'assunzione del mandato parlamentare" e dopo le parole "carica di Governo", inserire le seguenti: "e del mandato parlamentare";

**d) al comma 4, prima delle parole "I titolari di cariche di Governo", inserire le seguenti: "I membri del Parlamento e" e dopo le parole "per la durata", inserire le seguenti: "del mandato parlamentare o".**

***Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, prima delle parole "il titolare di una carica di Governo", inserire le seguenti: "il membro del Parlamento o";***

***Conseguentemente, all'articolo 8:***

2.2 /..

-15-

a) al comma 1, dopo le parole "carica di Governo", inserire le seguenti: " e del mandato parlamentare";

b) al comma 3, dopo le parole "carica di Governo", inserire le seguenti:

"e il membro del Parlamento";

c) al comma 4:

1) al secondo periodo, dopo le parole "carica di Governo", inserire le seguenti: " e il membro del Parlamento";

2) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:

"per le cariche di Governo statali";

**Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la parole "membri", inserire le seguenti: " del Parlamento ,".**

**Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, in fine, inserire le seguenti parole " e del mandato parlamentare".**

COSTANTINO, SCOTTO, QUARANTA, CIVATI

2.2/.

~~EMENDAMENTO 02.~~

~~G. CIVATI, L. PASTORINO~~

ART. 2

Al comma 1, dopo le parole "ai titolari di cariche di Governo" inserire "e, quando non è diversamente stabilito, ai parlamentari "

*Consequentemente* ∞

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

1. Il mandato parlamentare e la titolarità di cariche di Governo sono incompatibili con:

a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;

b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;

c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.

3. La titolarità di cariche di Governo è altresì incompatibile con:

a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;

b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c.

4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c., salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un *trust* o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 2, lett. c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analogia posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante in suo mandato;

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c., inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'art. 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, secondo le norme del proprio Regolamento.

8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dalla commissione, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

*Conseguentemente*

All'articolo 6, commi 3 e 4 primo periodo, alle parole "titolari di cariche di Governo" sostituire le parole "titolari delle cariche di cui all'articolo 2";

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

all'articolo 6, comma 4 secondo periodo, alle parole "titolare della carica di Governo" sostituire le parole "titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2";

all'articolo 7, comma 2, alle parole "titolare di una carica di Governo" sostituire le parole "titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2";

all'articolo 8, comma 1, primo periodo, eliminare le parole "di Governo";

all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo; comma 3, comma 4, secondo periodo; comma 4, lett. b); alle parole "della carica di Governo" sostituire le parole "di una delle cariche di cui all'articolo 2"

all'articolo 8, comma 4, lett. c), alle parole "per le cariche di Governo statali" sostituire le parole "per le cariche di cui all'articolo 2"

CIVATI *Civati*

PASTORINO *Pastorino* **1940, SCOTTA, COSTANTINO**

~~Ratio: estendere la normativa ai parlamentari, almeno in relazione a incompatibilità, obblighi di dichiarazione e di astensione. Non per strumenti di separazione degli interessi patrimoniali.~~

2.41.

A.C. 275

TESTO UNIFICATO

Art. 2

Al comma 1, dopo le parole: "cariche di Governo" inserire le seguenti: "e i membri della camera dei deputati e del Senato della repubblica in carica"

On. Matteo Bragantini .  
*Matteo Bragantini*  
14/04/2020

2.6

## Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

### Articolo 2

#### Emendamento

Al comma 2, dopo le parole "e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400" aggiungere le seguenti "nonché i presidenti delle regioni, i membri delle giunte regionali, i sindaci e i componenti delle giunte degli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti".

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

  
Mazzioni  
Tinagli

2.5

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 2

*Sopprimere*

Il comma 3 è ~~soppresso~~.

Centemero

*Centemero*

2.9

AC 275 e abb.

Emendamento  
Articolo 3

*sostituirlo con il seguente:*

**Sostituire il comma 1 con i seguenti:**

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge.

1-bis. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

1 - ter. Fino all'emanazione della normativa regionale di cui al comma 1, l'applicazione della disciplina della presente legge è rimessa alla Commissione di cui all'articolo 9."

*Francesco Sanna*  
Francesco Sanna, Lattuca

*Lattuca*

3.1

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 4

Sopprimerlo.

Centemero

*Ant*

4.5

## Emendamento

Testo Unificato A.C. 275 abb.

### Articolo 4

*(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo)*

Sostituire

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

### "Articolo 4

*(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conferimento dei i compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, ad un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali;
- b) definizione delle modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui alla lett. a) tali da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio;

4.2 /..

- 25 -

c) raccolta e pubblicazione da parte del Ministero dell'Interno, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, dei seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:

- 1) i dati anagrafici;
- 2) il titolo di studio conseguito;
- 3) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
- 4) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
- 5) i propri impieghi pubblici o privati;
- 6) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
- 7) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

Sanna Francesco, Lattuca

*Francesco Sanna Lattuca*

4.21.

Emendamento  
Articolo 4

Sostituire l'articolo ~~4~~ con il seguente:

*"4. (Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati da un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali e ne sono indicate le modalità.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che il Ministero dell'interno raccolga e e pubblichi, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, i seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
  - a) i dati anagrafici;
  - b) il titolo di studio conseguito;
  - c) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
  - d) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
  - e) i propri impieghi pubblici o privati;
  - f) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
  - g) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
3. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette

i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.".

Francesco Sanna, Lattuca  
Sanna Lattuca

4.41.

AC 275 e abb.

Emendamento

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

“Art. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, con particolare riferimento ai conflitti di interesse dei titolari di cariche di Governo negli enti locali, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi alla presente legge;

b) definizione e controllo dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9, nei confronti degli organi di governo locali.”.

Francesco Sanna, Lattuca



4.3

-29-

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 4

Al comma 1, sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti:

"novanta giorni".

**Conseguentemente**, al comma 2, sostituire le parole "novanta giorni" con le seguenti:

"quarantacinque giorni".

SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, CIVATI

4.1

-30-

AC 275 e abb.

## Emendamento

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

### Articolo 4-bis

(Cariche di alta amministrazione di nomina governativa)

1. La Commissione di cui all'articolo 9 è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della citata legge n. 14 del 1978, essa può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.
2. L'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è abrogato.
3. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è sostituito dal seguente: "Art. 1.- Salvo quanto previsto da leggi speciali istitutive di Autorità indipendenti, richiedono il parere parlamentare previsto dalla presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, ovvero di componenti di consigli di amministrazione nei medesimi istituti o enti, in organismi di diritto pubblico, come definiti dall'articolo, 1 paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza dell'Unione europea, ovvero in imprese o aziende pubbliche, comprese le società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale."

Francesco Sanna, Lattuca

4.0.1

-31-

~~EMENDAMENTO 03~~

~~G. CIVATI, L. PASTORINO~~

ART. 5

~~è sostituito dal seguente~~

Sostituito con il seguente

1. La titolarità di cariche di Governo è incompatibile con:

a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;

b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;

c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

d) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;

e) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c.

3. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analogia posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.

5. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

6. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c., salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un *trust* o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).**

7. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lett. c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dall'Commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante in suo mandato;

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c., inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

8. Le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono accertate dalla Commissione, sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La Commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

CIVATI

PASTORINO

QUARANTA

SCOTTO

COSTANTINO

~~Ratio: delineare meglio le incompatibilità dei titolari di cariche di governo e estenderne la portata ai ventiquattro mesi successivi alla fine della carica.~~

5.31.

Testo unificato A.C. 275 e abb.

~~Emendamento~~

ARS-5

Al

All'articolo 5, comma 1, alla fine del primo periodo, dopo la parola "svolta" aggiungere le seguenti parole: "ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953 n. 60".

CENTENNIO

5.9

-34-

AC 275 e abb.

Emendamento

Articolo 5

*Al comma 3, premettere le seguenti parole: "Salvo i casi di cariche attribuite direttamente dalla legge."*

Francesco Sanna, Lattuca



5.6

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

Articolo 5

~~Il comma 3 è sostituito dal seguente:~~ "3. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli."

Centemero

*Cent*

5.10

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 5

Sopprimere

Al comma 3 le parole "neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie" sono ~~sopprimate~~

Centemero

Altieri, Bianchi  
Cane

R. 12

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 5

*primo periodo,*  
Al comma 3, ~~sopprimere le parole "nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non~~  
~~principale lo svolgimento di attività imprenditoriali,"~~ ~~sopprimere le parole "sindaco o revisore, né analoghe~~  
~~funzioni di responsabilità comunque denominate,"~~ ~~e sopprimere le parole "e incarichi arbitrari".~~

Centemero

*Centemero*

*5.11*

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 5

Al comma 3, ~~alla fine del primo periodo,~~ <sup>aggiungere, in fine,</sup> dopo le parole "incarichi arbitrari di qualsiasi natura", ~~inserire le seguenti:~~ <sup>parte:</sup>

~~anche a titolo gratuito".~~

<sup>Costantino</sup> SCOTTO, <sup>Costantino</sup> COSTANTINO, <sup>Costantino</sup> QUARANTA, <sup>Costantino</sup> CIVATI

5.2

## Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

### Articolo 5

#### Emendamento

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3 *bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 2, anche nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Mazziotti  
Tinagli  
*Tinagli*

5.4

-40-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 5

~~Il comma 4 è soppresso.~~

Sopprimere il comma 4.

Centemero

Cent

5.14

-41-

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 5

aggiungere  
Al comma 4, in fine, ~~dopo le parole "assunzione della carica"~~, inserire le seguenti ~~parole~~:  
"purchè il loro ammontare sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente  
all'assunzione della carica."

Costantino, Scotto, Quaranta, Civati

5.1

AC 275 e abb.

## Emendamento

### Articolo 5

*aggiungere*

Dopo il comma 4 ~~sono aggiunti~~ i seguenti:

"4-bis. I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 9. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta la Commissione non si sia pronunciata in senso negativo.

4 - *ter* L'accertamento della violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

4 - *quater*. Ai fini del precedente comma si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati."

Francesco Sanna, Lattuca

*Colucci*

*Sanna*

5.7

-43-

AC 275 e abb.

### Emendamento

#### Articolo 5

*aggiungere*

Dopo il comma 4 ~~è aggiunto~~ il seguente: "4-bis. Tutti gli atti e i contratti, e i voti espressi, posti in essere in violazione dei divieti del presente articolo sono nulli. Gli autori di tali atti e contratti rispondono dei danni nei confronti dello Stato e dei terzi."

Francesco Sanna, Lattuca

*Colle*

*Sanna*

5.5

-44-

TESTO UNIFICATO

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

Art. 5 bis.

*(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).*

1. Le cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili:

a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato;

b) con la proprietà o il controllo o comunque la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato;

2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

4. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 3 vengono informati dalla Commissione, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

6. Nel caso di cui al comma 5, la Commissione informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i

Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con la Commissione gli adempimenti necessari per conseguire l'obiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.

GIORGIS *forpis*  
LATTUCA *Lattuca*

S.O.1 /.

Emendamento

Articolo 6

~~Prima del comma 1 sono premessi i seguenti:~~

*Premettere i seguenti commi:*

“01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

0.2 Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico”.

*aggiungere*  
Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b) ~~è aggiunta~~ la seguente:

“c) Comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.”.

Francesco Sanna, Lattuca

*Sanna Lattuca*

6.14

-47-

AC 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

~~Prima del comma 1 sono premessi i seguenti:~~

Premettere i seguenti

“01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

0.2 Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico”.

Francesco Sanna, Lattuca

*Calderone*

*Sanna*

6.15

-48-

**Ratio:** definire in modo più lineare il conflitto d'interessi e considerarne la rilevanza a partire da una certa soglia solo ai fini della predisposizione delle misure più forti (che poi secondo testo base troppo forti non sono...).

~~EMENDAMENTO 05~~

~~G. CIVATI, L. PASTORINO~~

ART. 6

~~È sostituito dal seguente:~~

*Sostituito con il seguente:*  
Art.6

*Conflitto d'interessi*

1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'art. 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'art. 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura si sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

*Conseguentemente*

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art.11

*Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione*

6.5 l..

1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone la costituzione di un *trust* cieco secondo le previsioni dell'articolo 12.
2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere la costituzione di un *trust* cieco secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12.
5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12.

6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12.

*Conseguentemente*

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

*Costituzione del trust cieco*

1. La costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, i suddetti *trust*, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il *trust* è stato istituito;

6.51..

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).**

- b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
- c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
- d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
- e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
- f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il *trustee* del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

- a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
- b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee* e vantare una consolidata esperienza in materia di *trust*;
- d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
- e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
- f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;
- g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).**

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del *trust*;

i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee* che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del *trust*;

13  
-53

6.51..

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel *trust* cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di *trustee*. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui egli è *trustee*;

e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;

f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel *trust* cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel *trust* cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del *trust* cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo *trustee*, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo *trustee* è

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).**

comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il *trustee* deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.

CIVATI

PASTORINO

QUARANTA, SCOTI, COSTANTINO

~~Ratio: definire in modo più lineare il conflitto d'interessi e considerarne la rilevanza a partire da una certa soglia solo ai fini della predisposizione delle misure più forti individuate - in modo più efficace - nel trust cieco, salva alienazione.~~

6.51.

~~EMENDAMENTO 04~~  
~~G. CIVATI, L. PASTORINO~~

~~È sostituito dal seguente:~~

~~ART. 6.~~

Art. 6

*Conflitto d'interessi*

1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'art. 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.

2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'art. 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.

4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura si sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

*Conseguentemente*

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

*Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione*

1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12.

6.41..

- 56 -

2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.

4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la adozione delle misure di cui all'articolo 12.

5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio alle misure di cui all'articolo 12 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.

6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.

CIVATI

PASTORINO

QUARANTA

SCOTTO

COSTANTINO

6.41.

-57-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

*sopprimete*  
Al comma 1 le parole " il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei  
soggetti di cui al comma 2," ~~sono soppresse:~~

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Centemero

*ai*

6.16

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

*conseguentemente*  
Sopprimere il comma 2.

*Sopprimere*  
Conseguentemente, al comma 1, le parole "o nell'interesse dei soggetti di cui all comma 2" sono soppresse

Centemero  
*Centemero*

6.17

AC 275 e abb

Emendamento

ART. 6

AC  
~~All'articolo 6~~ comma 1 dopo le parole "dar luogo a" aggiungere le seguenti: " situazioni di "

On. Gitti

Gitti

6.11

- 60 -

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

ART. 6

All'articolo 6 sopprimere il comma 2.

Altieri, Bianconi

Az.

Bn -

6.18

- 6c -

AC 275 e abb

ART. 6

Emendamento

AL

All'articolo 6 comma 2 dopo le parole "dar luogo a" aggiungere le seguenti: " situazioni di "

On. Gitti

Gitti

6.12

-62-

AC 275 e abb

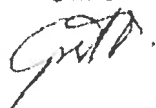
ART. 6

Emendamento

Al

All'articolo 6 comma 2 dopo le parole "coniuge non" aggiungere la seguente: " legalmente"

On. Gitti



6.13

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 6

Al comma 2, sostituire le parole "affini entro il secondo grado", con le seguenti:

"affini entro il terzo grado".

*Costantino Caci*  
SCOTTO, COSTANTINO, QUARANTA, CIVATI  
*Scotto Riccio*

6.1

-64-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

*sostituisce* *con le*  
Al comma 3, le parole "sentito per quanto di competenza" sono sostituite dalle seguenti "di concerto con".

Centemero

*aut*

6.20

- 65 -

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "con riferimento ad uno specifico atto".

Centemero

*Centemero*

6.21

-GG-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

Al comma 4, la parola "posseduti", è sostituita dalle seguenti: "di proprietà".

Centemero



6.23

- 67 -

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

Al comma 4, sopprimere le parole "anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie",  
sopprimere il secondo periodo, al terzo periodo, sopprimere la parola "effettivamente".

Centemero

6.24

- 68 -

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

ART. 6

Al <sup>se</sup> ~~articolo 6~~ comma 1, <sup>sopprimere</sup> ~~eliminare~~ le parole "anche per interposta persona o per il  
tramite di società fiduciarie".

Altieri, Bianconi

Altieri  
Bianconi

6.19

- 69 -

Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

Articolo 6

Emendamento

Al comma 4, sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "3 milioni".

MAZZIOTTI  
Tinagli  
Tinagli

6.8

- 70 -

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

*sostituito con il*  
Al comma 4, il secondo periodo ~~è sostituito~~ dal seguente: "Per i beni immobili il valore è determinato dai criteri catastali."

Centemero

6.25

-7-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

## Articolo 6

Sostituire il comma 5 con il seguente:

**" La proprietà di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorquando, con riferimento a specifico atto, la Commissione di cui all'articolo 9, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attestano che l'impresa riveste una posizione rilevante nel relativo settore di attività."**

Centemero



6.27

-72-

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

*anche*

Al comma 5, sopprimere le parole "nonché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie"

Centemero

*Altieri, Bianconi,  
Centemero*

*6.28*

*-73-*

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 6

Al comma 5, sopprimere le parole da "allorquando" fino alla fine del comma.

QUARANTA, COSTANTINO, SCOTTO, CIVATI

6.2

-74-

ART. 6

~~EMENDAMENTO 06~~

~~G. CIVATI, L. PASTORINO~~  
AL

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole da "allorquando" fino alla fine del comma con le seguenti: "a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore"

CIVATI *Civati*

PASTORINO *Pastorino*

QUARANTA

SCOTTO, COSTANTINO

~~Ratio: rendere la presunzione di conflitto d'interessi veramente tale per determinati casi, salvo che sia diversamente validato dalla medesima commissione~~

6.6

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

Al comma 5, dopo la parola "allorquando," inserire le seguenti: "CON RIFERIMENTO AD UNO SPECIFICO ATTO".

Centemero

*Cent*

6.29

-76-

## Disposizioni in materia di conflitto di interessi

(A.C. 275 Bressa, A.C. 1059 Fraccaro, A.C. 1832 Civati, A.C. 1969 Tinagli, A.C. 2339 Dadone)

Testo unificato del Relatore adottato come testo base

### Articolo 6

#### Emendamento

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 *bis*. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso di possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle opere pubbliche di interesse regionale e delle comunicazioni a diffusione regionale, quando gli interessati siano presidenti di regione o membri di giunte regionali.

Mazzotti  
Tinagli

6.7

- 77 -

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 6

Al comma 6, sostituire le parole "2 per cento" con le parole "20 per cento", e le parole "10 per cento" con le parole "40 per cento"

Centemero

*Centemero*

*6.30*

*-78-*

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 6

Al comma 6, sostituire le parole "10 per cento", con le seguenti:

"9 per cento".

SCOTTO, COSTANTINO, QUARANTA, CIVATI

6.3

-79-

AC 275 e abb

Emendamento

ART. 6

Allegato

Al Capo III articolo 6 sostituire la parola "interesse" con la seguente: "interessi"

On. Gitti

Gitti

6.10

- 80 -

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

Il comma 12 dell'articolo 43 del D.Lgs. 177/2005 è sostituito dal seguente:

"12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."

*Scotto* *Quaranta*  
SCOTTO, QUARANTA COSTANTINO, CIVATI

6.0.1

- 81 -

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 6**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

**"Art. 6-bis**

1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis)coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20% dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3° grado ».

QUARANTA, COSTANTINO, SCOTTO, CIVATI

6.0.2

-82-

AC 275 e abb.

Emendamento

  
*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7

*(Obbligo di astensione e sanzioni)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
2. Quando il titolare di una carica pubblica dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.
3. La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
4. Le deliberazioni con cui la Commissione stabilisce i casi in cui l'interessato è tenuto ad astenersi sono comunicate dalla Commissione stessa ai Presidenti delle Camere e, nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.
5. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
6. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse,

7.13 /.. -82-

sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, ai membri del Parlamento si applica l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140."

Francesco Sanna, Lattuca  
fontana

7.13 /.

- 84 -

*355*  
*forbita con il*  
è sostituito dal seguente;

Art. 7

Art. 7  
(Astensione)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2 la commissione, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.

4. In ogni caso, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad astenersi quando, anche al di là delle ipotesi di cui ai commi precedenti ritengano di essere in una situazione di conflitto d'interessi.

5. In ogni caso, essi, quando dubitino della sussistenza di un obbligo di astensione, o in ogni caso di una situazione di conflitto d'interessi precedentemente non valutata dalla commissione, sono tenuti a investire quest'ultima della questione. La commissione si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. Si applicano i commi 2 e 3.

6. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.

CIVATI *Civati*

PASTORINO *Pastorino*

QUARANTA

SCOTTO

COSTANTINO

~~...la finanziaria pubblica di un~~  
7.5

~~EMENDAMENTO 07~~

~~G. CIVATI, L. PASTORINO~~

~~è sostituito dal seguente :~~

Art. 7

Art. 7

*(Obbligo di astensione)*

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2, la commissione stessa, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.

4. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.

CIVATI *Civati*, PASTORINO

QUARANTA

SCOTTO

COSTANTINO

*17*  
*-86-*

*7. 4*

A.C. 275 E ABB.

*Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 7**

Sostituirlo con il seguente:

*"Art. 7 (Obbligo di astensione e sanzioni)*

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 dia esito positivo, ferma restando l'applicazione delle misure per la prevenzione dei conflitti d'interessi, di cui all'articolo 12, la Commissione determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla Commissione ai sensi del comma 2, la stessa informa l'autorità giudiziaria e, tenuto conto della gravità della violazione, applica una sanzione amministrativa da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione della notizia delle misure adottate sugli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, nonché la divulgazione in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. La pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato. "

SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, CIVATI

7.2

- 87

Testo base A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 7

**Al comma 1, sostituire le parole " sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento" con le seguenti: "sulla propria situazione patrimoniale con vantaggio economico rilevante e ingiusto".**

Centemero 

7/15

- 88 -

Testo unificato A.C. 275 e abb.

Emendamento

Articolo 7

*L'articolo*  
Al comma 1, le parole da "sulla situazione patrimoniale" fino <sup>a</sup> "lavoro domestico" <sup>con</sup> ~~sono sostituite dalle~~  
seguenti: "sulla propria situazione patrimoniale".

CENTENARO *and*

7/14

AC 275 e abb

Emendamento

cel 1, 1 sopprimere

All'articolo 7 comma 1 ~~quarta~~ ~~linea~~ la parola "patrimoniale" è soppressa

On. Gitti

Gitti.

7.8

-90-